

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Rossana RUMMO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Erika GUERRI Consigliere

Ha pronunciato la seguente sentenza:

Sul ricorso per revocazione iscritto al giudizio n. **59928** del registro segreteria, proposto dai signori:

- RIGANO' ROCCO, nato a Oppido Mamertina (RC) il 6.04.1952 (c.f. RGNRCC52D06D082L),

- MARINO GIUSEPPE, nato a Oppido Mamertina (RC) il 12.05.1951 (c.f. MRNGPP51E12G082Y) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rocco Licastro (c.f. LCSRCC52D02I753C), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cartesio n. 144, presso l'Arch. Costa Calabria Roberto.

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

nonché contro

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC) in persona del Sindaco p.t.;

avverso

e per la revocazione della sentenza n. 87/2016 della Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, depositata in segreteria il 26 gennaio 2016 e non notificata;

Visto il ricorso per revocazione;

Visti i documenti tutti di causa;

Nella pubblica udienza del 6 ottobre 2022, con l'assistenza del segretario, dott. Giovanni Luca Triolo, uditi: il relatore, Pres. Rita Loreto e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott. Giancarlo Astegiano, assente l'Avv. Rocco Licastro;

FATTO

Con la sentenza n. 87/2016, depositata il 26 gennaio 2016, questa Sezione seconda centrale di appello confermava la condanna dei signori Giuseppe MARINO e Rocco RIGANO' (all'epoca dei fatti Assessori ai Lavori Pubblici del Comune di Oppido Mamertina, rispettivamente dal 25.07.1988 al 29.08.1990 e dal 30.08.1990 al 1.06.1999) al pagamento della somma di euro 1.979,56 ciascuno, oltre accessori, per il danno cagionato al medesimo Comune a causa della mancata tempestiva conclusione di una procedura espropriativa, da cui era derivata la condanna dell'ente al risarcimento del privato espropriato sia per l'occupazione acquisitiva che per indennità di occupazione.

Questa Sezione, già con la sentenza n. 181/2021, depositata il 1° giugno 2021, aveva dichiarato inammissibile un primo ricorso in revocazione proposto da RIGANO' e MARINO, fondato sulla produzione di documenti ritenuti idonei a provare l'avvenuto

pagamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, loro concessa nel giudizio di primo grado (con decreto n. 32/2015) ai sensi della l. n. 266/2005, art. 1, commi 231-233, che avrebbe impedito la condanna nel merito.

Con la sentenza appena menzionata, la Sezione di appello aveva rilevato l'inammissibilità del ricorso in revocazione per due ragioni:

- In primo luogo, per non essere stato proposto contro la Procura generale, unica controparte nel giudizio di merito e parte legittimata a resistere nel giudizio di impugnazione;
- In secondo luogo, per la non veridicità dell'affermazione circa il deposito, nel giudizio di primo grado, delle ricevute di versamento della somma dovuta a titolo di definizione agevolata e per la mancata prova circa il fatto che le stesse erano state effettivamente depositate in quel giudizio.

Con l'odierno ricorso, le parti hanno prodotto nuovamente revocazione avverso la sentenza n. 87/2016, con la quale il Collegio, dopo aver preso atto che solo gli appellanti Fulco, Mammoliti e Scattareggia avevano depositato la documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata del giudizio ai sensi della l. n. 266 del 2005, dichiarava l'estinzione del giudizio per i richiamati tre appellanti e rigettava nel merito gli appelli dei signori RIGANO' e MARINO.

Questi ultimi chiedono ora la revocazione della sentenza n. 87/2016 con ricorso in data 21 aprile 2022, notificato il giorno successivo e depositato in segreteria di questa Sezione in data 26 aprile 2022.

I ricorrenti hanno censurato la sentenza denunciando un errore di fatto consistente nella mancata considerazione, da parte del giudice di appello, dei versamenti a titolo di definizione agevolata che entrambi avevano tempestivamente eseguito e che giustificavano quindi l'accesso al beneficio, invece negato: *“Atteso che i versamenti effettuati dai due ricorrenti sono avvenuti nei termini per accedere al richiesto beneficio della definizione agevolata è conforme al diritto richiedere all'Ecc.ma Corte l'integrale accoglimento del ricorso”*. (cfr. memoria del 29.09.2022, pag. 1).

Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni datate 22 settembre 2022, con le quali ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso in revocazione per plurime ragioni, in quanto lo stesso è stato proposto solo in data 26.04.2022 avverso una sentenza depositata il 26.01.2016; inoltre, lo stesso ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, una volta notificati, non sono mai stati depositati, a pena di decadenza, presso la Segreteria della Sezione di appello, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 180 c.g.c., come modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b) del D.L. 1° aprile 2021, n. 44.

Il Procuratore generale ha inoltre rilevato una ulteriore inammissibilità del ricorso, qualora si volesse far valere il ritrovamento di documenti decisivi accertanti il versamento delle somme dovute, dal momento che nessuna prova è stata fornita in ordine al giorno in cui tali documenti sarebbero stati ritrovati.

Ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del soccombente alle spese di giudizio.

Con successiva memoria in data 29 settembre 2022 il difensore dei ricorrenti, Avv. Rocco Licastro, ha riepilogato le proprie doglianze.

Alla odierna pubblica udienza il rappresentante della Procura generale si è riportato alle conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile per violazione dell'art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

A tal riguardo, giova osservare che l'art. 203 c.g.c., nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 89, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, statuisce che:

“1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti.

Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinario non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni”.

L’art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato, a partire dal 1° aprile 2021, dall’art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede che:

“L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.

La novella del 2021 ha, dunque, esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, superando la limitazione ai soli giudizi d’appello, precedentemente contenuta nell’art. 180 c.g.c., comma 1, come modificato in sede di correttivo del 2019.

Quest’ultima disposizione, infatti, nella sua versione originaria, in vigore dal 7 ottobre 2016, prevedeva che: *“Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.*

La medesima disposizione, nella versione risultante dalla novella introdotta dall'art. 82, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, non conteneva più il riferimento alla revocazione ed all'opposizione di terzo, statuendo che: *“Nei giudizi di appello, l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”*.

Infine, come anticipato, la novella del 2021 ha nuovamente esteso, dal 1° aprile 2021, ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, eliminando l'incipit *“Nei giudizi d'appello”* e mantenendo il generale riferimento all' *“atto d'impugnazione”*.

Orbene, nel caso all'esame, il ricorso per revocazione è stato proposto il 26.04.2022, già abbondantemente oltre i termini di cui al citato art. 203, commi 2 e 3, c.g.c., il quale dispone che, se la sentenza di cui si chiede la revocazione non è stata notificata, il relativo ricorso si propone entro un anno dalla pubblicazione della sentenza revocanda (nella specie, avvenuta il 26.01.2016) (Cass. S.U. n. 8770/2021; Cass. 15339/2018).

In data 5.05.2022 è stato emanato il DFU, comunicato al difensore in data 9 maggio 2022, con il quale è stata fissata l'odierna udienza del 6 ottobre 2022 e assegnato al ricorrente il termine di 60 giorni antecedenti l'udienza per eseguire la notifica nei confronti delle altre parti.

La notifica del ricorso e del DFU si è perfezionata il 10.05.2022 (a

mezzo pec), tuttavia il deposito dell'atto di impugnazione e del DFU notificati, unitamente alla prova delle avvenute notifiche, non è mai avvenuto.

La disposizione processuale introdotta, a partire dal 1° aprile 2021, dall'art. 6, comma 3, d.l. 44/2021, risulta in sintonia con la *ratio* ad essa dichiaratamente sottesa, ovvero quella di uniformare le modalità previste per l'appello, per la revocazione e l'opposizione di terzo, in modo tale da "*consentire di acquisire immediatamente prova della avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata*" (così la relazione illustrativa parlamentare, dossier n. 375 del 2021).

Le medesime considerazioni trovano ulteriore conferma, nel caso all'esame, dalla circostanza per cui ricorso per revocazione è stato depositato in data (26.04. 2022) successiva a quella d'introduzione della nuova disposizione processuale (1° aprile 2021).

Quest'ultima, dunque, era già in vigore alla data dell'emanazione del DFU, della notifica del ricorso e del successivo (mancato) deposito dell'atto notificato, che avrebbe dovuto effettuarsi a pena di decadenza, per quanto sopra visto, in conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione dell'adempimento.

In definitiva, i ricorrenti, avendo proposto il ricorso in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma di cui al più volte menzionato d.l. n. 44/2021 (e cioè 1° aprile 2021), avevano la possibilità di avvedersi del mutato quadro normativo e provvedere adeguatamente all'ottemperanza del nuovo onere processuale che gli veniva imposto.

Risulta, dunque, confermata l'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine decadenziale di cui art. art. 180, comma 1, c.g.c., e s.m.i..

Per mero tuziorismo, si aggiunge che il ricorso si presenta inammissibile anche sotto ulteriori profili. E ciò in quanto nessun errore di fatto si è verificato, dal momento che il giudice di appello, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, ha escluso che per RIGANO' e MARINO il giudizio si definisse ai sensi dell'art. 1, commi 231-233 della L. n. 266/2005 non a causa di una svista in ordine alla tempestività del pagamento, bensì a causa del mancato deposito, nella segreteria della Sezione, delle ricevute attestanti gli avvenuti pagamenti: circostanza di cui i medesimi non hanno fornito alcuna prova, né nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 87/2016, né nel successivo giudizio per revocazione (definito con sentenza n. 181/2021), né, infine, con il ricorso odierno, in cui la difesa si è limitata ad allegare nuovamente le ricevute degli avvenuti versamenti (in data 21 settembre 2015 per MARINO e in data 19 ottobre 2015 per RIGANO'), ma non ha prodotto alcun documento comprovante che quelle ricevute erano state tempestivamente depositate presso la sezione prima dell'udienza di discussione tenutasi il giorno 10 dicembre 2015, udienza alla quale, peraltro, il difensore degli appellanti risultava assente.

Inoltre, laddove si ritenesse che, invece, con il presente ricorso gli interessati abbiano voluto rivendicare il rinvenimento di un documento decisivo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, sia per il carattere

non decisivo dei documenti, in ragione di quanto appena detto, sia soprattutto, perché la revocazione per rinvenimento di nuovi documenti, ex art. 202, comma 1, lett. d) c.g.c. può essere proposta entro 60 giorni dal rinvenimento dei documenti medesimi, secondo quanto dispone l'art. 178, commi 1 e 2, c.g.c.. Nella specie, anche tale termine risulta abbondantemente spirato, atteso che le richiamate ricevute di pagamento risultavano già allegate alla prima revocazione, depositata nel maggio 2020.

Circostanze, tutte, già puntualmente chiarite dal giudice della precedente revocazione con la sentenza n. 181/2021.

Per le ragioni su esposte il ricorso per revocazione è inammissibile.

Il Collegio reputa di dover condannare i ricorrenti, in ragione della soccombenza, al pagamento, oltre alle spese di giudizio, di una somma equitativamente determinata, nella misura di euro 1.500,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 6, c.g.c.,

Come noto, la ratio della disposizione, che richiama il disposto dell'art. 96 c. 3 c.p.c., è in primo luogo quella di dissuadere dall'uso abusivo del processo e della sua ragionevole durata.

La proposizione di un gravame, fondato su motivi palesemente inammissibili, come chiarito dal giudice di legittimità, rende l'impugnazione "incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni

meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali"(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in revocazione.

Pone a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del presente giudizio, liquidate in euro 80,00 (OTTANTA/00) e li condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dello Stato, ex art. 31 c. 4, c.g.c., nella misura di euro 1.500,00 ciascuno.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.

Il Presidente estensore

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21 NOVEMBRE 2022

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.to digitalmente Il Funzionario Amministrativo
dott.ssa Alessandra Carcani